



PARTITO VALORE UMANO STATUTO

Con il presente statuto viene delineata ai sensi degli art. 36 e segg. C.C. la struttura politica denominata "PARTITO VALORE UMANO" (di seguito indicato come PVU).

ARTICOLO 1

COSTITUZIONE E SEDE

La Sede Legale del partito al momento della sua costituzione è fissata nel comune di Spinea (VE), via Enrico Fermi 25/3 CAP 33038; la segreteria potrà, in qualunque momento, a sua insindacabile valutazione, disporre successivamente la modifica della sede legale.

ARTICOLO 2

SIMBOLO

Il simbolo del "PVU" è un logo che vede l'utilizzo di un cuore centrale di colore magenta (rosso puro in termini di cromia), dall'apice sette raggi bianchi vanno ad indicare nella parte sottostante una serie di 4 (quattro) cerchi concentrici che come un'onda di risonanza di una goccia caduta in un liquido creano un effetto ottico gradevole. Questi ultimi sono in negativo (in bianco) sul colore magenta del cuore e in colore azzurro sul fondo bianco. Il tutto è racchiuso in un cerchio disegnato da un filo sottile azzurro, alla base sulla lunghezza della circonferenza una stilizzazione del tricolore. Ai lati del cuore nella parte superiore la "mission": per un nuovo umanesimo; in basso su due righe il nome PARTITO VALORE UMANO con le iniziali volutamente in colore magenta per permettere la lettura dell'acronimo PVU. Tale simbolo è anche contrassegno elettorale per tutte le elezioni politiche, europee ed amministrative. La Segreteria può autorizzarne la modifica o integrazione, anche con altri contrassegni. La Segreteria potrà, per tutti i tipi di elezione, apportare al simbolo ed al contrassegno, le modifiche ritenute più opportune.

ARTICOLO 3

DICHIARAZIONE SUI PRINCIPI ISPIRATORI E FINALITÀ DEL "PARTITO VALORE UMANO"

Il "PVU" nasce, come Associazione Politico Culturale, per volontà di numerose persone, di varie parti d'Italia e di diversa matrice sociale ed esperienza politica, che ritrovandosi e discutendo, hanno preso atto della impossibilità che gli attuali partiti, essendone i principali responsabili, vogliano e possano affrontare le gravi questioni che attanagliano il presente ed il futuro del nostro paese. Il "PARTITO VALORE UMANO" mira a fornire ai cittadini uno strumento per cambiare la politica ed il Paese in positivo. Esso tende a favorire la nascita e lo sviluppo di tutte le forme e le esperienze di democrazia diretta e dal basso, nella consapevolezza dell'opportunità di collaborare con i soggetti politici e sociali che perseguano i suoi stessi obiettivi, che siano dotati di regole interne democratiche, ed opera per contribuire a promuovere forme di democrazia e di politica dal basso. Ha come fulcro la persona, il cittadino. L'Umanità inquieta e disorientata esprime una domanda di libertà, di giustizia, di progresso civile, di democrazia sostanziale, valori oggi seriamente minacciati da totalitarismi finanziari e tecnologici dominanti, che danno luogo a democrazie virtuali senza popolo, a sviluppo senza lavoro, a Stati senza sovranità, a Nazioni senza ricchezza, ad eserciti di milioni di poveri senza il minimo vitale, a dittature di un capitalismo insolente e senz'anima. Il "PARTITO VALORE UMANO" trae dalle fonti del pensiero contemporaneo la linfa per la propria azione, e mira ad espandere la consapevolezza dell'importanza decisiva che rivestono la conoscenza (informazione, formazione e scienza) per la democrazia, l'innovazione per il progresso civile, l'ambiente in quanto habitat vitale, e l'eliminazione delle barriere generazionali su cui attestare lo Stato sociale (Welfare Community). Lo

Stato di diritto deve essere fondato su una condizione di equilibrio tra tutela della libertà dei cittadini e dei diritti fondamentali, su una normativa chiara e semplificata, sul rispetto del potere statale, su una burocrazia snella caratterizzata dall'assenza di enti superflui, da Governi agili e da Parlamenti rappresentativi, anche della saggezza e della esperienza dei suoi cittadini più elevati al "Valore Umano". Per il "PARTITO VALORE UMANO" conoscenza, innovazione, ambiente, rappresentano mezzi per contrastare e limitare l'oppressione dello Stato che diventa burocrate e privatizzato nei servizi strategici.

ARTICOLO 4

ADESIONE AL "PARTITO VALORE UMANO"

Il numero degli Associati è illimitato. L'adesione al "PARTITO VALORE UMANO" è libera. Possono aderire al "PARTITO VALORE UMANO", conseguendo la qualifica di Associato, tutte le persone, non iscritte ad altri partiti, che ne condividano le finalità e si impegnino a rispettarne lo Statuto ed il regolamento ad uopo predisposto. Per iscriversi al "PARTITO VALORE UMANO" è sufficiente presentare richiesta attraverso il modulo di adesione presente sul sito web www.partitovaloreumano.it.

La Segreteria Nazionale ha la facoltà – entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricezione della richiesta di adesione – di sottoporre la richiesta di iscrizione alla decisione del competente Collegio dei Garanti.

L'Associato ha il diritto di partecipare all'attività del "PARTITO VALORE UMANO" manifestando liberamente la propria opinione, ben tenendo conto, però delle finalità di principi promossi con Statuto, programma e regolamenti del PVU. Ha altresì il diritto di voto, nelle sedi e secondo le modalità previste dallo Statuto e dal regolamento ad uopo promosso e pubblicato nel sito internet ufficiale (fruibili per i soli associati regolarmente iscritti al PVU).

Gli incarichi e le funzioni svolte dagli Associati e dai componenti della Segreteria e del Coordinamento Nazionale, nell'ambito del "PVU", sono espletati in spirito di servizio e, pertanto, gratuitamente, salva diversa deliberazione della Segreteria Nazionale. Il rimborso di eventuali spese deve essere autorizzato dalla suddetta Segreteria Nazionale.

Gli Associati sono tenuti al pagamento di una quota annuale fissata dalla Segreteria Nazionale e a ciascun associato potrà essere rilasciata una tessera, anche emessa in formato elettronico. L'iscrizione dovrà essere rinnovata annualmente. Fra gli Associati, la Segreteria Nazionale, unilateralmente, individua dei mirati Delegati i quali fungeranno da "Quadro Etico e Zonale". Tali Delegati saranno annotati e pubblicizzati con la qualifica con l'acronimo DC (Delegato Competente per ogni singola località dei vari territori Comunali d'Italia).

Fra tali DC, la Segreteria Nazionale, unilateralmente, individuerà e pubblicizzerà la figura con l'acronimo SP (ovvero Segretario Politico per ogni singola località dei vari territori dei Comuni d'Italia).

Una opportuna piattaforma web permetterà di registrare e dare visibilità interna a tutti i vari DC, ai SP ed alla Segreteria Nazionale del PVU.

L'opportuno Regolamento interno del PVU, declinerà ogni aspetto normativo.

Gli Associati non in regola con il versamento della quota, non possono partecipare alla vita attiva del "PVU", decadendo dalla qualifica e dalla carica eventualmente ricoperta.

ARTICOLO 5

DOVERI DEGLI ASSOCIATI - NORME DI GARANZIA E SANZIONI

Il comportamento degli Associati deve essere conforme alle regole della correttezza e della buona fede. In particolare gli associati si impegnano al rispetto dei principi stabiliti dal Regolamento. Le deliberazioni adottate obbligano tutti gli iscritti al "PVU" anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

Resta salva la facoltà di recesso di cui al presente articolo. La qualifica di Associato si perde, oltre che per recesso, per espulsione, per perdita dei requisiti, o per decesso. L'Associato che, in violazione degli obblighi assunti con l'accettazione dello Statuto venga meno ai principi ispiratori del "PVU", può essere sottoposto a procedimento disciplinare. Le sanzioni applicabili, a seconda della gravità del caso sono nell'ordine:

- a) Ammonizione orale;
- b) Richiamo scritto;
- c) Sospensione dall'esercizio dei diritti riconosciuti all'iscritto;
- d) Revoca dagli incarichi interni al "PVU", ad insindacabile decisione della Segreteria Nazionale e del Segretario Politico Nazionale;
- e) Espulsione. L'espulsione è pronunciata dal Collegio dei Garanti per gravi motivi e/o gravi infrazioni dello Statuto o per morosità, e viene notificata a mezzo Raccomandata AR e/o posta certificata.

L'espulsione ha effetto dal momento della delibera del provvedimento.

Le cause di espulsione possono essere unicamente le seguenti:

- propaganda e/o candidatura in liste in competizione con quella del "PVU", o con liste non sostenute dal "PVU";
- condanna con sentenza definitiva per gravi reati contro la persona, contro il patrimonio, per reati contro l'ambiente e la pubblica amministrazione, per reati di associazione di stampo mafioso, concussione e corruzione e per reati aggravati da finalità di discriminazione;
- indegnità o ripetuti comportamenti gravemente lesivi della dignità di altri soci o di gravi ragioni che ostacolano o pregiudicano l'attività del "PVU" o ne compromettano la sua immagine politica;
- grave e reiterata inosservanza dei principi ispiratori per cui l'Associato abbia già subito una delle sanzioni disciplinari sopra indicate.

Per indegnità, si intende il venir meno dei requisiti morali necessari per essere Associato del "PVU" e per offrirne un'immagine consona ai suoi principi.

Per gravi ragioni che ostacolano o pregiudicano l'attività del "PVU" si intende qualsiasi comportamento che, con atti, fatti, dichiarazioni o atteggiamenti anche omissivi, danneggi oggettivamente l'azione politica dello stesso, ovvero cerchi di comprometterne l'unità o il patrimonio ideale.

Il richiamo scritto, la sospensione e l'espulsione sono di competenza del Collegio dei Garanti. Nel caso in cui un Associato espulso rivesta una carica sociale, decade immediatamente da tale carica.

La Segreteria Nazionale nel mese precedente a quello previsto per l'inizio del tesseramento per l'anno successivo o un mese prima dell'avvio delle assemblee congressuali, procede a stilare l'anagrafe degli iscritti.

ARTICOLO 6

DURATA

A seguito di specifica delibera della Segreteria Nazionale, il "PVU" potrà essere sciolto in qualsiasi momento come ai sensi dell'art. 21 c.c., il tutto con voto favorevole della maggioranza dei 4/5 (quattro quinti) dei votanti.

I beni mobili ricevuti in comodato saranno restituiti ai proprietari, e le eventuali attività residue possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.

ARTICOLO 7

FONDI

Il "PARTITO VALORE UMANO" non persegue fini di lucro.

Tutti i contributi ricavati dalla base della Popolazione Italiana saranno gestiti in modo oculato e rendicontato dal bilancio di ogni fine anno sociale; tale rendiconto di bilancio è disponibile per gli Organi interni del PVU e ogni Autorità istituzionale competente in materia. Ogni introito ricavato dalla base della Popolazione sarà diviso con la Regione di riferimento, secondo le modalità sancite nel Regolamento e pubblicizzate verso i suddetti DC e SP.

Il Regolamento spiegherà e declinerà ogni dettaglio della corretta distribuzione degli introiti sul territorio locale ai fini politici.

L'Organizzazione territoriale costituisce il patrimonio del "PVU".

Il "PARTITO VALORE UMANO" garantisce l'impiego delle disponibilità di ciascuna Organizzazione locale nel rispettivo territorio. Il "PARTITO VALORE UMANO" dispone dei seguenti mezzi finanziari:

- quote d'iscrizione (tesseramento);
- contributi liberi ed erogazioni degli iscritti o di terzi, in base alla normativa vigente;
- contributi ricavati da convenzioni con Enti pubblici o privati, erogati per il conseguimento degli scopi istituzionali;
- eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali;
- eventuali fondi di riserva;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo;
- investimenti mobiliari e immobiliari;
- interessi attivi e altre rendite patrimoniali;
- l'utile derivante da manifestazioni o partecipazioni ad esse;
- eredità, legati, donazioni, lasciti o successioni;

- beni immobili o mobili posseduti direttamente dal "PARTITO VALORE UMANO" o dalle sue organizzazioni territoriali locali;
- contributi dello Stato e rimborsi elettorali a norma di legge;
- ogni altro tipo di entrata consentita dalla legge.

Queste risorse costituiscono un fondo comune che il "PVU" utilizza ai propri fini e che può altresì servire a sostenere le organizzazioni territoriali locali.

I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquisiti dal "PVU" e ad esso intestati. I beni mobili di proprietà degli iscritti o dei terzi possono essere dati in comodato al "PVU". I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili sono analiticamente descritti e inventariati ed il relativo inventario è depositato presso la sede del "PVU".

Le erogazioni liberali possono essere accettate dalla Segreteria Nazionale, che delibera la utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie del "PVU".

Analogamente i lasciti testamentari possono essere accettati, con beneficio di inventario, dalla Segreteria Nazionale, che in tal caso delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie del "PVU".

I fondi sono finalizzati al sostenimento delle spese per il funzionamento del "PVU".

Le spese del "PVU" sono le seguenti:

- spese generali;
- spese per la stampa, attività di informazione, formazione, di propaganda, editoria, discografia, emittenza radiotelevisiva e qualunque altro strumento di comunicazione;
- spese per campagne elettorali;
- investimenti;
- sovvenzioni a sostegno di altri movimenti aventi finalità analoghe;
- ogni altra spesa inerente le finalità del "PVU", comprese le spese delle organizzazioni territoriali locali.

Gli iscritti che, per qualsiasi motivo cessino di far parte del PVU prima del suo scioglimento non possono avanzare alcuna pretesa di ripartizione ed assegnazione di quota sui suoi fondi.

Durante la vita del "PVU" non possono essere distribuiti agli iscritti, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

ARTICOLO 8

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

Le assemblee territoriali (Via, Quartiere, Frazione, Comunale, Città Metropolitana, Provinciale, Regionale), di cui fanno parte gli Associati, devono proporre alla Segreteria Nazionale un ventaglio di nomi che possano fungere da DC e SP territoriali e relativi coordinamenti. Le assemblee territoriali potranno eleggere i propri organi, fatta salva la decisione unilaterale che potrebbe prendere la Segreteria Nazionale, solo quando il numero degli iscritti, da almeno 370 giorni, è pari al 10% della popolazione residente nel territorio di riferimento, al fine di favorire la partecipazione, più ampia possibile per l'approfondimento delle tematiche e la continuità dell'attività Politica.

Fino al raggiungimento di tale numero degli iscritti, i Segretari Regionali, Provinciali, Città Metropolitana e Comunali saranno nominati dalla Segreteria Nazionale, di concerto con il Segretario Politico Nazionale.

Gli Associati possono chiedere al Segretario Politico Regionale (SPR) di costituire Forum tematici, finalizzati all'elaborazione di proposte programmatiche ed aperti alla partecipazione di soggetti esterni. La Segreteria Regionale, acquisito il parere vincolante della Segreteria Nazionale, decide in ordine all'accoglimento di tali richieste.

Il Segretario Politico Nazionale sentita la Segreteria Nazionale con apposita delibera, può disporre l'assorbimento nel "PARTITO VALORE UMANO" di altri movimenti politici, liste, associazioni che intendano accorparsi con il "PARTITO VALORE UMANO".

Il Segretario Politico Nazionale, sentita la Segreteria Nazionale, può approvare la collaborazione del "PARTITO VALORE UMANO" con organismi internazionali aventi scopi e finalità simili, o stabilire intese con associazioni nazionali od internazionali che perseguano gli obiettivi del "PARTITO VALORE UMANO".

Il segretario Politico Nazionale può cooptare personalità del mondo culturale scientifico tra i soci fondatori.

ARTICOLO 9

GLI ORGANI NAZIONALI

Sono organi del "PARTITO VALORE UMANO":

- l'Assemblea Nazionale
- il Presidente
- il Segretario Politico Nazionale
- la Segreteria Nazionale
- l'Ufficio Nazionale Organizzativo
- il Tesoriere
- il Collegio dei Revisori dei Conti
- il Collegio dei Garanti.

Tutte le cariche degli organi del Partito, a tutti i livelli, si intendono a titolo gratuito, salvo il rimborso di eventuali spese approvate secondo il regolamento approvato dalla Segreteria Nazionale.

ARTICOLO 10

L'ASSEMBLEA NAZIONALE

L'Assemblea Nazionale definisce ed indirizza la linea politica del "PARTITO VALORE UMANO" ed elegge il Segretario Politico Nazionale del partito ed il Presidente Nazionale, secondo il regolamento fissato dalla Segreteria Nazionale.

L'Assemblea nazionale si riunisce in via ordinaria ogni quattro anni, a far data dalla registrazione dell'ultimo Statuto vigente.

Partecipano all'Assemblea Nazionale i delegati di ogni regione, regolarmente iscritti nell'anno solare in cui si svolge l'Assemblea. L'Assemblea Nazionale delibera, se non diversamente stabilito, qualunque sia il numero degli intervenuti a maggioranza assoluta.

Il voto è palese, per alzata di mano o nominativo.

A ogni riunione viene nominato il segretario dell'assemblea, il quale provvede alla redazione del verbale della seduta.

Le modalità di convocazione dell'Assemblea Nazionale e le modalità di votazione sono stabilite da apposito regolamento approvato dalla Segreteria Nazionale, fatta salva ogni diversa disposizione dello Statuto.

La convocazione dell'Assemblea Nazionale, con l'indicazione dell'ordine del giorno, dell'ora e del luogo stabilito, deve avvenire mediante posta elettronica, o tramite pubblicazione sul sito Internet ufficiale del "PARTITO VALORE UMANO" www.partitovaloreumano.it, almeno 30 (trenta) giorni prima della data stabilita. L'Assemblea Nazionale può essere convocata nella sede del "PARTITO VALORE UMANO", o in altra sede indicata sull'avviso di convocazione.

ARTICOLO 11

IL PRESIDENTE

Il Presidente, eletto dall'Assemblea Nazionale, dura in carica 4 (quattro) anni e può essere rieletto. In caso di dimissione, impedimento o decesso, le sue funzioni sono assunte dal componente più anziano della Segreteria Nazionale, sino alla prima convocazione dell'Assemblea Nazionale che procede alla elezione del successore.

La carica di Presidente è incompatibile con altre cariche interne al "PARTITO VALORE UMANO".

Il Presidente è membro di diritto ma senza voto del Collegio dei Garanti.

Prende atto dell'osservanza dello Statuto, sull'attuazione dei regolamenti e sul coordinamento delle Segreterie territoriali.

Fa parte di diritto della Segreteria Nazionale del "PARTITO VALORE UMANO" e presiede le Assemblee Nazionali.

ARTICOLO 12

IL SEGRETARIO POLITICO NAZIONALE

Il Segretario Nazionale del partito viene eletto dall'Assemblea Nazionale secondo il regolamento approvato dalla Segreteria Nazionale, dura in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.

Al Segretario Nazionale del partito spettano – tutte le attribuzioni che non sono statutariamente conferite ad altri organi del partito – ivi compresi i seguenti compiti:

- rappresenta politicamente e giuridicamente (legalmente e giudizialmente) il "PARTITO VALORE UMANO" in tutte le sedi civili e penali;
- attua il programma politico ed elettorale del partito;
- coordina le iniziative nelle sedi politiche ed istituzionali;

- nomina e convoca la Segreteria Nazionale;
- nomina il Tesoriere Nazionale;
- nomina i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
- nomina il Delegato competente Nazionale;
- apre e chiude conti correnti postali e/o bancari. Può dare delega mirata alla gestione dei conti correnti ad un proprio Delegato;
- dirige l'attività politica ed organizzativa;
- interloquisce con i rappresentanti degli altri partiti, movimenti e gruppi parlamentari;
- guida la delegazione che rappresenta il partito nelle consultazioni di rilievo;
- attribuisce compiti e funzioni politiche;
- rilascia le autorizzazioni e le deleghe per la presentazione delle liste elettorali;
- in via d'urgenza revoca gli incarichi e commina le sanzioni in caso di grave violazione dello statuto;
- attua le direttive indicate dal Congresso e realizza le attività politiche del partito;
- approva o ratifica gli accordi con altri gruppi, associazioni, movimenti o partiti;
- approva o ratifica i programmi elettorali;
- approva le liste per le elezioni politiche nazionali, europee e dei consigli regionali;
- delibera sulle altre questioni che la Segreteria Nazionale del partito sottopongono alla sua valutazione;
- incarica i componenti del Collegio nazionale di Garanzia;
- modifica lo Statuto nazionale e approva gli Statuti regionali;
- approva annualmente - o ratifica se approvato in via di urgenza dalla Segreteria Nazionale - il rendiconto economico finanziario richiesto dalle vigenti leggi ed il rendiconto con i relativi allegati previsti dalle leggi sulla contabilità dei partiti politici e sui rimborsi elettorali.

Il Segretario Politico Nazionale elabora l'impostazione politica e delinea le linee programmatiche, verificando l'attuazione delle decisioni di tutti gli organi.

Il Segretario Politico Nazionale ratifica le nomine e può disporre il commissariamento delle Sezioni locali, ove riscontri incongruità nella realizzazione delle azioni politiche del PARTITO VALORE UMANO.

Può partecipare ai lavori delle Segreterie territoriali dei Coordinamenti a qualsiasi livello con diritto di parola.

Il Segretario Politico Nazionale può convocare l'Assemblea Nazionale ogni qualvolta lo ritenga opportuno e necessario.

ARTICOLO 13

LA SEGRETERIA NAZIONALE

La Segreteria Nazionale del partito è composto da 7 (sette) membri e precisamente:

- il Segretario Politico Nazionale;
- il Presidente;

Gli altri 5 (cinque) componenti vengono eletti dall'Assemblea Nazionale a maggioranza relativa dei votanti.

La Segreteria Nazionale dura in carica per la durata del mandato del Segretario Politico, salvo il caso di contemporanee dimissioni di più della metà dei suoi membri. I suoi componenti possono essere rieletti.

La Segreteria nazionale:

- diffonde le pubblicazioni del "PARTITO VALORE UMANO";
- redige il Codice Etico di comportamento e il regolamento;
- stabilisce, su proposta del Tesoriere nazionale, l'importo delle quote di adesione (tesseramento) e ne stabilisce le modalità di versamento;
- fissa la quota delle risorse economiche da attribuire alle articolazioni territoriali;
- nomina, su proposta del Segretario Politico Nazionale, il Portavoce;
- nomina, su proposta del Segretario Politico Nazionale, il Capo Ufficio Stampa responsabile della comunicazione;
- ratifica le eventuali revoche e nomine effettuate in via d'urgenza dal Segretario nazionale;
- nomina i Commissari o Garanti in caso di necessità.

A ciascuno dei suoi membri possono essere conferite deleghe settoriali dal Segretario nazionale o dalla Segreteria nazionale stesso, ivi compresa l'attribuzione di fondi di dotazione per attività istituzionali.

I componenti della Segreteria Nazionale possono essere titolari di specifiche deleghe organizzative attribuite dal Segretario nazionale del partito.

La cessazione dell'appartenenza al "PARTITO VALORE UMANO" comporta l'automatica decadenza dalla carica di membro della Segreteria Nazionale. I componenti che, senza giustificato motivo, non intervengano alle riunioni per 3 (tre) volte, possono essere dichiarati decaduti ed eventualmente sostituiti dal Segretario nazionale.

ARTICOLO 14

L'UFFICIO NAZIONALE ORGANIZZATIVO

L'Ufficio Nazionale Organizzativo è una struttura che sovrintende e coordina, su indicazioni del Segretario nazionale e della Segreteria nazionale, l'organizzazione territoriale del partito e l'attività dei rappresentanti istituzionali - ad ogni livello - che si riconoscono nel "PARTITO VALORE UMANO".

L'Ufficio Nazionale Organizzativo è composto dal Delegato Competente Nazionale (DCN), dal Delegato Competente Regionale (DCR) degli Enti Locali ed eventualmente da altri soggetti indicati dal Segretario Politico Nazionale.

Le competenze dell'Ufficio Nazionale Organizzativo oltre a quelle previste dal presente statuto, o attribuite dal Segretario nazionale e dalla Segreteria nazionale sono:

- la tenuta, la verifica e l'aggiornamento del "Registro Nazionale degli Aderenti" e del "Registro Nazionale degli Eletti".
- la validazione, nel rispetto dei principi statutari previsti e dello Statuto Regionale, degli aventi titolo al voto in occasione dei Congressi territoriali e nazionali.
- il coordinamento dell'attività politica e istituzionale degli Eletti e degli amministratori raccordando il loro operato con le deliberazioni e le decisioni degli organi nazionali del partito.

ARTICOLO 15

IL TESORIERE NAZIONALE

Il Tesoriere nazionale è nominato dal Segretario nazionale del partito, cessa dall'incarico con la scadenza del mandato del Segretario nazionale.

Il Tesoriere del partito:

- è responsabile delle attività amministrative, patrimoniali e finanziarie dell'associazione, nel rispetto delle leggi vigenti;
- può compiere, dopo approvazione del Segretario nazionale del partito, atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, compresa l'acquisizione o la cessione di beni a titolo gratuito o oneroso;
- predispone annualmente il rendiconto economico finanziario richiesto dalle vigenti leggi, il rendiconto con i relativi allegati previsti dalle leggi sulla contabilità dei Partiti politici ed il rendiconto delle spese elettorali, come previsto per legge;
- richiede i rimborsi elettorali alle autorità competenti, a qualunque livello territoriale;
- inoltra ogni domanda e consegna ogni documentazione con riferimento ad eventuali contributi per le spese elettorali e ne incamera gli introiti per conto del partito;
- ha facoltà, salvo ratifica del Segretario nazionale del partito, per l'apertura e la chiusura di conti correnti bancari e per tutte le operazioni bancarie in genere, comprese eventuali fidejussioni e depositi;
- può acquisire beni e lasciti per conto del partito;
- cura la tenuta e l'aggiornamento dei registri contabili, amministrativi e sociali del partito previsti dalle leggi vigenti e ne predispone lo schema del bilancio preventivo e consuntivo;
- cura l'assunzione e la gestione del personale e il regolare funzionamento degli uffici, delle sedi del partito e di ogni attività logistica del partito.

ARTICOLO 16

I REVISORI CONTABILI E LA CERTIFICAZIONE DI BILANCIO

Nel rispetto della normativa vigente, al fine di garantire la trasparenza e la correttezza nella propria gestione contabile e finanziaria, il partito si avvale di revisori iscritti all'Albo dei Revisori Legali Contabili Nazionali.

Ai revisori scelti dal Segretario Politico Nazionale, è affidato il controllo della gestione contabile e finanziaria del partito.

L'incarico ha durata annuale e potrà essere rinnovato.

ARTICOLO 17

IL COLLEGIO DEI GARANTI

Il Collegio dei Garanti è composto da 3 (tre) membri, nominati dalla Segreteria Nazionale su proposta del Segretario nazionale del partito. I tre membri durano in carica 12 (dodici) mesi e sono rinominabili.

Il Collegio dei Garanti nomina al suo interno un Presidente, il quale cura le convocazioni e stabilisce l'ordine del giorno dei lavori.

La carica di garante è incompatibile con qualsiasi altra carica o funzione all'interno del "PARTITO VALORE UMANO" a qualunque livello sia essa direttiva, organizzativa o amministrativa.

Il Collegio dei Garanti ha competenza su questioni che riguardano il codice deontologico degli aderenti al partito, le controversie relative alle adesioni, i provvedimenti disciplinari comminati o da comminare agli iscritti ed ogni altra controversia interna in materia elettorale o assembleare.

Il Collegio dei Garanti è dotato di un regolamento funzionale approvato dalla Segreteria Nazionale.

Alle riunioni del Collegio dei Garanti è membro di diritto, ma senza voto, il Presidente del PVU o suo delegato.

ARTICOLO 18

I GRUPPI PARLAMENTARI

I parlamentari espressi dal "PARTITO VALORE UMANO", si costituiscono in gruppo, ed eleggono al proprio interno un Presidente, il cui riferisce direttamente al Segretario Politico Nazionale e alla Segreteria Nazionale, e cura che le iniziative del gruppo e dei singoli parlamentari si sviluppino nell'ambito delle linee direttive tracciate dal Segretario Politico Nazionale e dalla Segreteria Nazionale. L'adesione al gruppo "PARTITO VALORE UMANO" da parte di eletti espressi da altri movimenti politici dovrà essere preventivamente concordata con il Segretario Politico Nazionale e con la Segreteria Nazionale.

ARTICOLO 19

FINANZE E PATRIMONIO

L'associazione non ha fini di lucro.

Essa trae i mezzi per conseguire i propri scopi: dalle quote associative, da proventi di iniziative sociali (senza che queste abbiano carattere di operazione commerciale), da donazioni, elargizioni, lasciti, disposizioni testamentarie, contributi di persone e di enti pubblici e privati, contribuzioni, rimborsi elettorali e finanziamenti pubblici e privati nel rispetto delle leggi vigenti in materia.

L'associazione risponde dei propri debiti e delle obbligazioni assunte ed amministra il proprio patrimonio sociale sulla base delle deliberazioni adottate dagli organi dell'associazione statutariamente competenti.

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuoverrà destinato secondo legge vigente.

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

La Tesoreria nazionale e gli organi nazionali del partito non sono responsabili in alcun modo della gestione dei fondi regionali o territoriali a qualsiasi titolo ricevuti e incassati né sono responsabili della gestione delle somme devolute dalla tesoreria nazionale alle tesorerie regionali.

Gli obblighi assunti a ogni livello territoriale non impegnano a nessun titolo e per nessun motivo il livello nazionale né si verifica alcuna successione contrattuale.

Il presente Statuto ed il relativo Regolamento sono patrimonio del PVU e non possono essere copiati da altri Soggetti Persone Fisiche e Giuridiche senza preciso mandato scritto.

ARTICOLO 20

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si fa rinvio alle vigenti disposizioni di legge in materia.

Il presente Statuto è interpretato e regolato secondo la Legge italiana e per ogni controversia è competente il Foro di Venezia.